

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Imposte dirette: sì alla notifica dell'atto d'appello a mezzo posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ammette la [notifica](#) dell'atto d'[appello](#) a mezzo posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessaria intermediazione di un agente abilitato (ufficiale giudiziario, messo o altro).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2017, n. 23476

...omissis...

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, Equitalia ccc impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, relativa ad un preavviso di fermo amministrativo, denunciando la violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, i giudici d'appello avrebbero travisato il mezzo postale utilizzato per la notifica dell'atto d'appello da parte del concessionario, ritenendo che la notifica dello stesso fosse avvenuta a mezzo posta prioritaria, piuttosto che con

raccomandata ordinaria come da avvisi di ricevimento prodotti anche nella presente sede ai fini dell'autosufficienza.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Il ricorso è fondato, infatti, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ammette la notifica dell'atto d'appello a mezzo posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessaria intermediazione di un agente abilitato (ufficiale giudiziario, messo o altro) e nel caso di specie, il concessionario ha documentato, mediante la produzione sia della ricevuta di spedizione che dell'avviso di ricevimento, di essersi correttamente avvalso del mezzo postale per la notifica dell'appello, tramite raccomandata A.R..

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, affinché, riesamini il merito della controversia.

pqm

La Corte suprema di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione.